



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

copia

ORDINANZA N° 11

Del 20-06-2023

Oggetto: Riconoscimento, Istituzione e regolamentazione della gestione delle colonie feline presenti sul territorio del Comune di Valguarnera.

II SINDACO

Dott.ssa Francesca Draia

Premesso che :

Il sindaco ai sensi degli artt.823 e 826 del Codice Civile , esercita la tutela degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale ed ai sensi del D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali;

la colonia felina è stata riconosciuta ed ufficializzata dalla Legge n. 281 del 14 agosto 1991, successivamente ripresa e precisata dalla L.R. 3 agosto 2022, n. 15 che ha previsto l'obbligo della identificazione e iscrizione in anagrafe regionale per i gatti delle colonie feline al momento della sterilizzazione;

i gatti che vivono in libertà devono essere sterilizzati dal servizio veterinario dell'A.S.P competente per territorio, utilizzando proprio personale o medici veterinari convenzionati e possono essere soppressi solo se gravemente malati o incurabili;

le colonie di gatti in libertà possono essere gestite da privati cittadini o dalle associazioni, che assumono l'onere di catturare gli animali, di trasportarli al servizio veterinario per le sterilizzazioni e di riammetterli nel loro gruppo, inoltre avranno cura di monitorare il numero di gatti delle colonie in gestione , le loro condizioni di salute e di sopravvivenza, avvalendosi dell'opera di medici veterinari ;

è vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà;

Visto il Testo unico delle Leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;

Visto il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 dell'08.02.1954;

Vista la Legge n. 281.08.1991 (Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo);

Vista la Legge Regionale n.15 del 3.08.2022(tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo);

Vista la legge n. 189/2004 del 20.07.2004 "disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali , nonché impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate";

Visti gli artt. 544 bis ter e sexies c.p e 722 c,p ;

Visti gli artt. 50 e 54 del TUEL;

Visto il D.lgs 267/200;

Visto il Regolamento Comunale sulla tutela degli animali di affezione , approvato con delibera del C.C n. 57 del 14.05.2016;

Rilevato che sul territorio comunale la Polizia Locale ha individuato nei pressi di via Friuli una colonia felina composta da n.8 femmine;

Considerato che gatti si aggregano in colonia solo in luoghi in cui trovano un regolare e costante accudimento e dunque, è necessario disciplinare e formalizzare la responsabilità dei tutori di colonie feline , e definire obblighi e competenze degli enti coinvolti;

per quanto espresso in narrativa

ORDINA

Il riconoscimento e la istituzione di una colonia felina censita dalla Polizia locale il 15 giugno 2023, in Valguarnera, nei pressi di via Friuli, composta da n. 8 gatti femmine e dispone :

- 1) i gatti che vivono in stato di libertà nel territorio comunale sono sotto il controllo e la tutela del Comune di Valguarnera in collaborazione con l' servizio veterinario dell'A.S.P;
- 2) i gatti liberi sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli, catturarli o allontanarli dal loro habitat. Nel caso di episodi di accertato maltrattamento sono applicate le sanzioni previste con particolare riferimento alla LR 27/2000 e la legge 189/2004;
- 3) una colonia felina esiste solo quando è istituita dal Comune, indipendentemente dal numero di gatti che la compone, che vivono stabilmente in un determinato territorio urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato. Pertanto qualora un' associazione o un cittadino rilevi la presenza di gatti liberi in una determinata area deve darne comunicazione al comune;

4) il comune, d'intesa con il servizio veterinario dell' A.S.P. provvede a censire le zone in cui è stata rilevata la presenza dei gatti liberi e procede all'istituzione della colonia mediante sopralluogo e compilazione della scheda di identificazione ed individua un referente;

5) i cittadini che intendono essere riconosciuti come referenti di colonie feline sono tenuti a:

a) prendere accordi con la Polizia Locale del Comune di Valguarnera che provvederà a rilasciare apposita autorizzazione per l'alimentazione e la cura dei gatti, che può essere sospesa o ritirata qualora il comportamento del titolare non risulti corretto;

b) tenere sotto controllo la salute, l'alimentazione dei gatti nonché lo stato igienico dell'area di somministrazione;

c) collaborare con il comune nel mantenere aggiornato il censimento dei gatti liberi, relativamente al numero dei soggetti presenti ed alle loro condizioni sanitarie;

6) ai referenti deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale;

7) i punti di alimentazione diventano riferimento per la colonia felina solo qualora si accertino, da parte del comune e del servizio veterinario dell'A.S.P., i presupposti favorevoli per l'applicabilità dei programmi previsti. Non saranno inserite nel programma di limitazione delle nascite dei gatti liberi, le segnalazioni con esito non favorevole per inapplicabilità della normativa istitutiva o fin tanto che non venga conseguito regolarizzazione/censimento riconosciuto;

8) è vietato, se non previsto dal comune o dal servizio veterinario dell'A.S.P:

a. catturare gatti vaganti;

b. spostare punti di alimentazione;

c. immettere in libertà gatti domestici abituati solo in casa;

d. immettere sul territorio gatti vaganti di competenza di altri comuni, province o regioni;

Eventuali spostamenti possono essere effettuati solo in collaborazione con il comune ed il servizio veterinario;

ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie. I felini catturati verranno reimmessi all'interno della colonia di provenienza.

9) è vietato a chiunque di ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura. E' inoltre vietato innalzare barriere o porre impedimenti di qualsiasi tipo che impediscano la libera circolazione dei gatti all'interno del loro habitat o possano costituire per gli stessi fonte di pericolo;

10) sull'intero territorio comunale è fatto divieto a chiunque non autorizzato di offrire cibo a gatti liberi o lasciarne comunque a loro disposizione. Chiunque intenda collaborare, anche solo per offerte di cibo, deve contattare l'ufficio di Polizia Locale del comune per gli accordi;

11) l'A.S.P., tramite i servizi veterinari, provvede alla sterilizzazione dei gatti censiti. I gatti sterilizzati vengono identificati mediante microchip e registrati all'anagrafe degli animali d'affezione del comune;

12) la cattura ed il trasferimento dei gatti liberi per comprovati motivi sanitari o per potenziali rischi per il benessere degli animali deve essere effettuata dal servizio per la protezione e il controllo della popolazione canina comunale;

13) la cattura ed il trasferimento presso i servizi veterinari delle A.S.P., ai fini della sterilizzazione dei gatti liberi, può essere effettuata dal servizio di cui sopra ed anche dai referenti di colonia formalmente riconosciuti ed autorizzati. Successivamente alla sterilizzazione i gatti saranno reinseriti nella colonia di appartenenza;

14) i gatti che vivono in stato di libertà possono essere soppressi secondo le modalità previste dalla normativa vigente, a seguito di valutazione del medico veterinario, la soppressione deve avvenire con metodo eutanasico e praticata unicamente da medici veterinari ai sensi dell'art. 22 della LR 27/2000;

15) la presenza di persone zoofile che si occupano dei gatti è garanzia di animali in buona salute e controllati dal punto di vista demografico. Non deve essere pertanto operata una criminalizzazione generalizzata verso chi si occupa dei gatti liberi che hanno trovato il loro habitat in aree condominiali.

AVVERTE

che i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 sino ad euro 500,00 prevista dall'art. 7bis co. 1bis del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., fatto salvo l'applicazione di eventuali altre specifiche norme sanzionatorie .

RENDE NOTO

che a norma dell'art. 3 comma 4, della L. 241/90, avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia entro 60 giorni dalla notifica , ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine.

che a norma dell'art. 4 della L. 241/90 il Responsabile del procedimento è il dirigente de Settore Polizia Locale.

DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune e resa nota mediante pubblicazione sul sito ufficiale del comune di Valguarnera

IL COMANDANTE P.L

Dott. Francesco Villareale

IL SINDACO

f. to Dott.ssa Francesca Draia